



COMUNE DI GROTTAMMARE

44023

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Allegato A) alla Delibera di C.C. n. 51 del 26.11.2008

Regolamento per la concessione in uso a terzi dei teatri comunali di Grottammare

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 26.11.2008

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso a terzi dei locali e delle attrezzature del **Teatro delle Energie, del Teatro dell'Arancio e della Sala Kursaal**, di proprietà del Comune di Grottammare per lo svolgimento di attività compatibili con le strutture ed in particolare:

- attività teatrali;
- attività musicali;
- attività di spettacolo;
- convegni;
- conferenze;
- formazione professionale.

Gli spazi e le attrezzature suddetti devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi cui sono stati destinati e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, ordine pubblico e buon costume.

ART. 2 - Soggetti richiedenti

Le strutture di cui all'art. 1 possono essere concesse a:

1. Enti Pubblici ed Enti Privati che svolgano attività di interesse pubblico;
2. Organismi ed Istituzioni scolastiche locali;
3. Associazioni culturali, sportive ed ambientaliste senza scopo di lucro (nell'attribuzione della concessione avranno preferenza quelle che operano con continuità in ambito comunale);
4. Comitanti di cittadini, istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi, il cui statuto sia stato preventivamente presentato all'Amministrazione comunale;
5. Partiti;
6. Patronati sindacali ed associazioni di categoria;
7. Soggetti privati e persone fisiche per l'organizzazione di attività di cui all'art. 1.

ART. 3 - Programmazione dei Teatri

Le strutture teatrali sono utilizzate per la programmazione culturale di spettacolo (attività concertistica, spettacoli lirici, spettacoli teatrali, danza e balletto) che il Comune di Grottammare organizza direttamente e/o in accordo con altri enti e/o istituzioni pubbliche e private, regolando la realizzazione dei programmi e con appositi accordi e convenzioni.

La programmazione è affidata al Servizio Cultura che opera, nell'ambito del regolamento generale di organizzazione, per il conseguimento degli obiettivi prefissati e nei limiti del budget per questi assegnato.

Compatibilmente con i programmi degli spettacoli istituzionali e delle manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario della stagione, le strutture teatrali possono essere concesse in uso ai soggetti di cui all'art. 2 per attività di spettacolo e per iniziative di elevato valore culturale, artistico, sociale e politico-istituzionale.

La concessione in uso temporaneo delle strutture è disposta solo nel caso in cui possano essere assicurati i servizi di sala, di palcoscenico e di custodia.

E' in ogni caso esclusa la concessione in caso di eventi manifestamente incompatibili con le norme di sicurezza previste e quando, per la natura e le caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che la sala, gli arredi, le attrezzature e gli impianti possano subire danni.

ART. 4 - Richiesta d'uso e concessione

La gestione degli spazi di cui all'art. 1 è curata direttamente dall'Ufficio Cultura del Comune avvalendosi eventualmente anche di forme di gestione e/o collaborazione esterna.

La cessione in uso degli spazi suddetti, nonché delle attrezzature e materiali di cui gli stessi sono dotati, viene concessa dal Responsabile, sulla base del presente regolamento e compatibilmente con le finalità e le esigenze di programmazione approvate dalla Giunta Comunale e quando non vi siano attività programmate dall'Amministrazione Comunale.

La richiesta di utilizzo deve essere presentata in forma scritta, compilando l'apposito modulo corredato delle specifiche tecniche necessarie alla realizzazione della manifestazione, almeno venti giorni prima della data di utilizzo (farà fede la data di protocollo).

Le domande di utilizzo, redatte in carta semplice, dovranno indicare:

- L'esatta identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali e, in caso di Associazione o Ente, le generalità del legale rappresentante;
- Recapito comprensivo di numero telefonico e indirizzo e-mail;
- Nome della struttura richiesta;
- Giorno, ora, durata e tipologia dell'iniziativa;
- Elenco dettagliato delle necessità tecniche (compatibilmente con quelle disponibili all'interno della struttura);
- Dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di impegno a provvedere, dopo la concessione, alle autorizzazioni SIAE e di agibilità ENPALS;
- Dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di uso corretto delle attrezzature e degli arredi;
- Dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non utilizzare le sale per un numero di persone superiore alla capienza massima;
- Dichiarazione di autorizzazione all' incameramento del 50% del rimborso spese versato in caso di mancato utilizzo della sala senza un preavviso di almeno 10 giorni.

La domanda dovrà essere corredata inoltre da:

- Atto costitutivo e Statuto, qualora non siano già depositati presso il Servizio Cultura;
- tutta la documentazione ritenuta idonea per la valutazione della richiesta, quali ad es. depliant, presentazione dello spettacolo, della manifestazione o dell'artista, illustrazione dell'attività svolta dall'organismo richiedente, ecc.

La richiesta va presentata al Servizio Cultura del Comune di Grottammare che disporrà la concessione sulla base della disponibilità del Teatro tenendo conto della programmazione degli spettacoli della stagione, della priorità di cui all'art. 2.3 e dell'ordine cronologico di registrazione al protocollo generale in caso di richieste per la stessa data.

In caso di concomitanza di richieste inoltre, sarà compito del Servizio Cultura contattare i soggetti richiedenti per verificare la possibilità di eventuali spostamenti. Esperito inutilmente tale tentativo, il Responsabile del Servizio provvederà a concedere la sala secondo i seguenti criteri:

- Rilevanza culturale e/o sociale e interesse della manifestazione proposta per la comunità cittadina e per il territorio;
- Ente proponente;
- Associazioni locali;
- Verifica delle motivazioni benefiche – sociali a sostegno dell'iniziativa.

La richiesta d'uso può avere ad oggetto una o più giornate o frazioni di giornate.

Per intera giornata si intende dalle ore 8,30 del mattino alle ore 24.

Per frazione di giornata si intende: mattino (dalle 8,30 alle 13), pomeriggio (dalle 15 alle 19) e sera (dalle 20 alle 24).

Eventuali orari differenti vanno concordati con il Responsabile del Servizio Cultura che li autorizzerà dopo aver verificato la disponibilità del personale.

Tutte le operazioni precedenti e successive alla manifestazione (allestimenti e smontaggi, prove, deposito materiali) devono essere comprese nell'arco di tempo richiesto nella relativa domanda.

Qualora, per cause di forza maggiore, venisse meno la disponibilità delle sale per il giorno di concessione richiesto ed accordato, verrà concordata tra le parti un'ulteriore data senza alcun onere aggiuntivo per il concessionario e senza che l'Ente concedente sia tenuto a qualunque genere di risarcimento.

Tra una concessione e l'altra (ciascuna concessione può includere più giorni di utilizzo) della stessa struttura è tassativo un giorno libero per consentire la pulizia della stessa.

L'amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può respingere la richiesta.

ART. 5 - Oneri a carico del richiedente

E' fatto divieto al soggetto richiedente (concessionario) di sub-concedere l'uso del Teatro.

Il concessionario deve usare correttamente la sala nella fase di montaggio e smontaggio degli arredi di scena e durante le prove, esercitando la massima cura nell'utilizzo della struttura e degli impianti, comprese l'igiene e la pulizia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti e compatibili con l'utilizzo della struttura, delle regole previste per i locali di pubblico esercizio, ivi compreso il divieto di fumare, ed osservando le norme volte a garantire la sicurezza dei locali e delle persone.

Il concessionario dovrà assumere tutte le garanzie assicurative previste dalle norme vigenti contro il rischio di danni per gli ospiti del Teatro, nonché per tutti coloro che partecipano direttamente o indirettamente alla realizzazione degli spettacoli o delle manifestazioni.

Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati ai locali ed agli arredi e attrezzature degli stessi nei periodi di durata della concessione; è altresì responsabile, in via esclusiva, dell'attività esercitata nei locali di cui ha ottenuto la concessione e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune nel caso in cui all'Ente derivi qualsivoglia danno; ha l'obbligo, inoltre, di rispettare le norme contenute nel presente Regolamento.

Per motivi di sicurezza è fatto obbligo di rispettare in maniera tassativa la capienza massima prevista per ogni struttura. A questo scopo il personale incaricato della sorveglianza non autorizzerà l'inizio dello spettacolo o manifestazione fino a quando non sarà ottenuto il rispetto di quanto sopra e l'eventuale allontanamento delle persone in soprannumero da parte del responsabile della manifestazione.

Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza di pubblico in Teatro ed è vietato l'uso della platea e della galleria, se non per esigenze strettamente tecniche.

Il Teatro viene aperto al pubblico non prima di un'ora dall'inizio dello spettacolo.

Gli spettatori devono prendere posto entro l'orario previsto per l'inizio dello spettacolo.

Il Dirigente del Servizio Cultura ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento la più ampia vigilanza sull'uso del Teatro e delle attrezzature presenti per accertare, direttamente o tramite terzi incaricati, la scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge e di quelle stabilite nel presente regolamento. A tal fine il concessionario è obbligato a collaborare con gli incaricati comunali e a fornire agli stessi tutti i chiarimenti e la documentazione eventualmente richiesta.

ART. 6 - Corrispettivo per l'uso

L'uso degli spazi e delle attrezzature di cui all'art. 1 è concesso di norma previo versamento di un corrispettivo a titolo di rimborso spese.

Il rimborso spese per l'uso del Teatro comprende:

- Uso della sala;
- Attrezzature impiantistiche esistenti;
- Personale di custodia;
- Personale per la vigilanza antincendio ed elettricista messi a disposizione dal Comune direttamente o tramite terzi incaricati (solo per il Teatro delle Energie);
- Uso del guardaroba (solo per il Teatro delle Energie);
- Pulizia dei locali;
- Riscaldamento;
- Luce;
- Strutture di palco (quinte, fondali, graticci, corde, americane, ecc.);
- Camerini e loro attrezzature(solo per il Teatro delle Energie);

Dopo l'approvazione della richiesta il concessionario potrà disdire la richiesta stessa tramite comunicazione scritta entro il decimo giorno prima della data stabilita, senza alcun onere. Trascorso tale termine il rimborso spese versato dal concessionario sarà rimborsato al 50%.

ART. 7 - Misura del rimborso spese e modalità di versamento

Concessioni a rimborso intero

L'importo del rimborso per la concessione dei Teatri, comprensivo di ogni spesa come al precedente art. 6, è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

Il rimborso si intende per giornata o frazione di essa.

Il rimborso spese giornaliero rimane invariato anche in caso di utilizzo del teatro solo per una frazione della giornata.

Il pagamento dovrà essere effettuato, non oltre 15 giorni prima della data prevista per l'utilizzo, al Responsabile del Servizio Cultura che provvederà a rilasciarne quietanza o, in sua assenza, presso l'Economo comunale.

Il concessionario è tenuto a versare il rimborso determinato per ogni giorno di utilizzo della struttura, anche in caso di uso per prove, allestimenti scenici e smontaggio attrezzature.

In caso di svolgimento da parte dello stesso richiedente di più repliche dello spettacolo nel corso della stessa giornata, il rimborso spese giornaliero dovuto subirà una maggiorazione del 30%.

L'utilizzo di proprio personale o di terzi da parte del concessionario per l'allestimento, organizzazione e gestione dello spettacolo (o manifestazione) non potrà comportare alcuna riduzione del rimborso spese previsto. Il concessionario sarà in ogni caso responsabile, in caso di utilizzo di personale dallo stesso incaricato, di tutti gli obblighi e gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro o d'opera per la realizzazione dell'evento, tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi formalità, spesa o contestazione.

Concessioni a rimborso agevolato

La Giunta Comunale, su richiesta, ha facoltà di concedere, con proprio provvedimento motivato, il patrocinio e/o l'uso del Teatro delle Energie a rimborso spese agevolato per attività teatrali, musicali, culturali e sociali,

Per il Teatro dell'Arancio e per la Sala Kursaal la concessione del patrocinio e/o del rimborso agevolato potranno essere disposti dal Sindaco o suo Assessore delegato.

La concessione a rimborso agevolato comporta la riduzione nella misura del 50% del rimborso per le spese di funzionamento, qualora non sia già in essere un rapporto formalmente deliberato di collaborazione o di convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Concessioni a titolo gratuito

La Giunta Comunale, su richiesta, ha facoltà di concedere, con proprio provvedimento motivato, il patrocinio e/o l'uso del Teatro delle Energie a titolo gratuito per attività teatrali, musicali, culturali e sociali di particolare rilevanza o interesse per la collettività.

Per il Teatro dell'Arancio e per la Sala Kursaal la concessione del patrocinio e/o del uso a titolo gratuito potranno essere disposti dal Sindaco o suo Assessore delegato.

Sono esclusi dal pagamento del rimborso spese gli istituti scolastici di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative che rivestano un particolare interesse tale da consentire la concessione gratuita.

La Giunta Comunale, inoltre, su richiesta, potrà concedere l'uso dei Teatri a titolo gratuito ad Enti pubblici, Enti ed Associazioni ONLUS che perseguono finalità benefiche per manifestazioni di beneficenza o di elevato valore o interesse artistico, culturale o sociale.

Eccezionalmente la Giunta Comunale può deliberare di concedere gli spazi dei Teatri in deroga al presente Regolamento.

ART. 8 - Revoca della concessione

L'Amministrazione comunale ha facoltà di revocare o annullare la concessione in qualunque momento, per comprovati motivi di forza maggiore, senza che il soggetto richiedente possa pretendere risarcimenti o pagamenti di penale a qualsiasi titolo.

Per le richieste che pervengano con notevole anticipo l'Amministrazione, qualora si trovi nella necessità di programmare iniziative proprie o dalla stessa coprodotte e patrocinate, si riserva di revocare la concessione almeno 20(venti) giorni prima della data dell'iniziativa programmata. In tal caso il Comune è sollevato dall'obbligo di risarcimento di qualsiasi spesa sostenuta o impegnata dal concessionario che potrà ottenere, in questo caso, il rimborso delle somme già versate a titolo di rimborso spese o mantenere il deposito in conto del rimborso spese per ottenere analoga successiva concessione in altra data da concordare.

In nessun altro caso oltre a quello del comma precedente si procederà al rimborso dell'importo versato.

La concessione può essere inoltre revocata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente utilizzato i locali in maniera difforme dall'atto di concessione e/o dal presente Regolamento e quando non sia stato versato il corrispettivo previsto a titolo di rimborso spese.

ART. 9 - Esclusione della concessione

E' in ogni caso esclusa la concessione quando venga richiesta per iniziative promozionali di carattere pubblicitario e commerciale o comunque incompatibili con i principi e le finalità di cui all'art. 1, ovvero nel caso di eventi manifestamente incompatibili con le norme di sicurezza, di ordine pubblico e di buon costume.

La concessione può essere inoltre negata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente utilizzato i locali in maniera difforme dall'atto di concessione e/o dal presente Regolamento.

ART. 10 - Sospensione della manifestazione in corso

In caso di annullamento o sospensione della manifestazione a causa di avarie non imputabili a forza maggiore, non immediatamente riparabili, degli impianti generali e delle attrezzature teatrali di base, verrà consentito il recupero della medesima senza ulteriori oneri a carico del concessionario e senza dar luogo ad altre modalità di risarcimento.

ART. 11 - Posti riservati

Nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti, dovranno essere riservati i seguenti posti:

- n. 10 per l'Amministrazione Comunale (su richiesta);
- n. 2 per i rappresentanti della SIAE.

ART. 12 - Disposizioni finali

I rapporti fra Comune e concessionari sono regolati dalle norme del presente Regolamento e dalle disposizioni previste dal Codice Civile.

In caso di controversia è competente il foro di Fermo.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle leggi in vigore che disciplinano la materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto dallo stesso previsto.